

L.R. Liguria 28 dicembre 2023, n. 19 (Art. 4).

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026).

Articolo 4 *Disposizioni in materia di esenzione dalla tassa automobilistica regionale.*

1. A decorrere dall'anno 2024 la disposizione di cui all'[articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17](#) (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento), trova applicazione a regime.
2. A decorrere dall'anno 2024, gli autobus di cui all'[articolo 54, comma 1, lettera b\), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo [codice della strada](#)), intestati ad associazioni o enti no profit, nello statuto dei quali sia indicata come finalità la conservazione e la valorizzazione di questa tipologia di veicoli, a partire dall'anno in cui si compie il ventottesimo anno dalla loro costruzione, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i contenuti tecnici e le modalità di presentazione dell'istanza di esenzione da parte dei soggetti proprietari interessati.
3. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a 12 tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per l'annualità 2024.
4. L'esenzione di cui al comma 3 si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta nell'anno 2024.